Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1113

Istituzione del Corpo di polizia ambientale forestale dello Stato e delega al Governo in materia di riordino delle funzioni dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

13/06/2021 - 08:12

Indice

1. DDL S. 1113 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 1113 4

1. DDL S. 1113 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1113
XVIII Legislatura

Istituzione del Corpo di polizia ambientale forestale dello Stato e delega al Governo in materia di riordino delle funzioni dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Iter
28 maggio 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari

S.1113	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
Giuseppe Moles (FI-BP)
Cofirmatari
Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori (FI-BP), **Roberto Berardi** (FI-BP), **Laura Stabile** (FI-BP), **Anna Carmela Minuto** (FI-BP), **Andrea Cangini** (FI-BP), **Fiammetta Modena** (FI-BP), **Maria Alessandra Gallone** (FI-BP)
Francesco Battistoni (FI-BP) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)
Gilberto Pichetto Fratin (FI-BP) (aggiunge firma in data 12 marzo 2019)
Marco Perosino (FI-BP) (aggiunge firma in data 27 marzo 2019)
Dario Damiani (FI-BP) (aggiunge firma in data 28 marzo 2019)
Alessandrina Lonardo (FI-BP) (aggiunge firma in data 28 marzo 2019)
Massimo Ferro (FI-BP) (aggiunge firma in data 28 marzo 2019)
Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.
Presentazione
Presentato in data **27 febbraio 2019**; annunciato nella seduta n. 96 del 5 marzo 2019.
Classificazione TESEO
CORPO FORESTALE DELLO STATO , ARMA DEI CARABINIERI , VIGILI DEL FUOCO
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alle commissioni riunite **4ª (Difesa)** e **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)** **in sede referente** il 28 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª (Ambiente)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1113

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1113

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MOLES** , **MANGIALAVORI** , **BERARDI** , **STABILE** , **MINUTO** , **CANGINI** , **MODENA** , **GALLONE** , **BATTISTONI** , **PICHETTO FRATIN** , **PEROSINO** , **DAMIANI** , **LONARDO** e **FERRO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2019

Istituzione del Corpo di polizia ambientale e forestale dello Stato e delega al Governo in materia di riordino delle funzioni dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Onorevoli Senatori. - La legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante « Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato », definiva il Corpo forestale dello Stato quale Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema con il compito di concorrere all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

Il Corpo forestale dello Stato svolgeva attività di polizia giudiziaria e vigilava sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché in materia di sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. Era inoltre struttura operativa nazionale di protezione civile.

Ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge n. 36 del 2004, il Corpo forestale dello Stato aveva competenza in materia di:

a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata e resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, (CITES) e della relativa normativa europea;

d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

e) controlli derivanti dalla normativa europea agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;
m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale, approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali, divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;
p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.
L'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche » - cosiddetta « riforma Madia » - ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali.
In particolare, la lettera *a)* del comma 1 ha previsto la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, con l'obiettivo, in particolare, di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali, prevedendo, altresì, il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare e la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con l'assorbimento del medesimo in altra forza di polizia.
In attuazione del citato articolo 8, è stato emanato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante « Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ».
In particolare, l'articolo 7 del citato decreto legislativo ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e l'attribuzione a quest'ultima delle funzioni del Corpo forestale, ad eccezione delle competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e il loro spegnimento con mezzi aerei, delle competenze attribuite alla Polizia di Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica e contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze e al Corpo della guardia di finanza in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, nonché delle attività cui provvede direttamente il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, delle certificazioni previste dalla Convenzione di Washington e degli adempimenti in materia di alberi monumentali.
L'articolo 19 del medesimo decreto legislativo ha quantificato i risparmi di spesa derivanti dalla riforma, in 7.970.000 euro per l'anno 2016, 58.375.240 euro per l'anno 2017 e 56.262.593 euro annui a decorrere dall'anno 2018; risparmi che allo stato attuale non sono stati generati. Oltretutto, occorre

segnalare che, durante l'esame dello schema di decreto legislativo al Senato della Repubblica, il servizio del Bilancio, ha evidenziato delle criticità in merito alle disposizioni finanziarie dello stesso. In particolare, relativamente ai risparmi stimati in relazione al trasferimento di funzioni e risorse dal Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, veniva evidenziato che, pur venendo presentata una dettagliata illustrazione qualitativa, non venivano fornite le coordinate contabili dei capitoli del Ministero della difesa interessati dai risparmi di spesa quantitativamente ipotizzati.

Tale riforma nel suo complesso è stata oggetto di critiche e di ricorsi da parte delle stesse rappresentanze sindacali del Corpo forestale, in quanto ha operato una militarizzazione coatta di un Corpo con quasi duecento anni di storia, senza salvaguardare le professionalità e le esperienze di un personale votato alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità.

Un esempio del fallimento di tale riforma è la scarsa organizzazione per quanto riguarda gli incendi boschivi. L'anno 2017, primo anno applicativo della riforma, è stato quello con i risultati più negativi per quanto riguarda gli ettari delle foreste italiane « andate in fumo », con oltre 130.000 ettari bruciati. Dai dati forniti da Legambiente, nel 2018, altri 13.000 ettari di bosco sono stati bruciati, nonostante le condizioni climatiche più favorevoli.

Come evidenziato da esperti del settore, l'aver trasferito competenze quali quelle dell'unità operativa aeromobili del Corpo forestale dello Stato - oggi ridotti alla metà rispetto alle 19 unità di personale aeronavigante tra piloti e tecnici specialisti, presenti fino al 31 dicembre 2016 - e del direttore delle operazioni di spegnimento (DOS), senza salvaguardare le professionalità e le esperienze maturate nello spegnimento aereo degli incendi boschivi, si è dimostrato dannoso, non funzionale e fallimentare per quanto riguarda il risparmio in termini economici.

Con il presente disegno di legge si intende recuperare tutte quelle competenze e specificità appartenute al Corpo forestale dello Stato, mediante l'istituzione del Corpo di polizia ambientale e forestale dipendente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al quale sono trasferite tutte le funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.

L'articolo 1 prevede, appunto, l'istituzione del Corpo di polizia ambientale e forestale dello Stato con funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, dipendente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

L'articolo 2 reca la delega al Governo per la sua organizzazione, attraverso la modifica alla disciplina vigente in materia di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

L'articolo 3 reca le disposizioni transitorie.

L'articolo 4 reca le abrogazioni della parte del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, riguardante l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

Gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Corpo di polizia ambientale e forestale dello Stato)

1. È istituito il Corpo di polizia ambientale e forestale dello Stato, di seguito denominato « Corpo », con funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle dipendenze del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'organizzazione del Corpo di polizia ambientale e forestale dello Stato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire l'organizzazione del Corpo e modificare le disposizioni in materia di assorbimento del Corpo forestale dello Stato di cui al capo III del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. I decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo

della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, e scorporamento di tali funzioni dalle competenze dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluse quelle in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei e loro trasferimento al Corpo, ferme restando la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;

b) disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera del personale del Corpo, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie;

c) soppressione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dei comandi di cui all'articolo 174-*bis* del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotto dall'articolo 8, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

d) previsione, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, della facoltà di transito del personale dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel nuovo Corpo, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione;

e) previsione che il personale tecnico del Corpo svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

f) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo con determinazione della relativa consistenza organica, nonché delle modalità di progressione di carriera e del corso di formazione;

g) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera *f)*, prevedendo altresì la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche;

h) determinazione delle consistenze organiche, delle modalità di accesso, di formazione e di progressione del personale del Corpo;

i) coordinamento con la disciplina vigente e eventuale abrogazione della normativa in contrasto con quanto previsto dai decreti adottati ai sensi del presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Ministro della difesa e del Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze. Ciascuno schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. La facoltà di transito del personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, deve essere esercitata dagli interessati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e della completa organizzazione del Corpo, restano ferme le competenze e le funzioni del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dei comandi di cui all'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotto dall'articolo 8, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, della presente legge, i capi III, IV e V, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono abrogati.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.